

REGOLAMENTO
DELLE COMMISSIONI DI STUDIO
SULLE MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Articolo 1 – Costituzione delle Commissioni – Scopi e Funzioni

1.1 – La Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, nell’ambito della propria attività di promozione dello studio delle materie oggetto della Professione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e di coordinamento della formazione e dell’aggiornamento professionale degli iscritti al relativo Ordine, istituisce apposite Commissioni di Studio, disciplinate quanto a scopi, composizione, durata e funzionamento dal presente Regolamento.

1.2 – Le Commissioni di Studio hanno lo scopo di promuovere studi, ricerche ed approfondimenti nell’ambito dei settori e delle materie assegnate alla loro competenza, al fine ultimo di agevolare l’attività di interpretazione delle leggi e la diffusione della conoscenza delle norme, degli strumenti e delle tecniche operative necessarie per lo svolgimento della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.

1.3 – Ai fini della realizzazione dei predetti scopi, le Commissioni di Studio:

- elaborano scritti e documenti di interpretazione ed indirizzo, su argomenti di interesse generale;
- promuovono ed organizzano corsi e convegni aventi ad oggetto argomenti rientranti nelle aree tematiche di propria competenza;
- promuovono incontri e confronti con Professionisti ed Esperti non iscritti all’Ordine, nonché con rappresentanti della Pubblica Amministrazione e del mondo universitario, economico ed imprenditoriale;
- pongono in essere ogni altra attività ritenuta potenzialmente utile.

1.4 – Le Commissioni di Studio non possono avere rilevanza esterna. Sarà peraltro consentita l’indicazione dei componenti delle Commissioni sul sito internet dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, ovvero su quello della Fondazione dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, nonché a margine degli elaborati e delle ricerche eventualmente divulgati dalle Commissioni stesse.

1.5 – Il numero delle Commissioni di Studio e le materie assegnate alla loro competenza sono determinati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, che delibera sul punto a maggioranza assoluta dei suoi componenti e con il voto favorevole del Presidente. La relativa delibera dovrà essere ratificata dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso.

Articolo 2 – Durata

2.1 - Le Commissioni di Studio sono istituite per una durata corrispondente al mandato del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso.

Successivamente alla scadenza le stesse si intenderanno decadute, e dovranno essere nuovamente nominate una volta insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso.

2.2 - Tutti i componenti delle Commissioni di Studio restano fino alla scadenza della Commissione, a prescindere dal momento della loro nomina. Essi possono comunque essere nominati anche per mandati successivi, senza limiti di sorta.

Articolo 3 – Attività delle Commissioni

3.1 - Le Commissioni si riuniscono con cadenza almeno trimestrale, previa convocazione effettuata a cura del loro Presidente, che fissa gli argomenti da trattare e le attività da svolgere. Le riunioni sono convocate presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, ovvero nel diverso luogo che il Presidente riterrà di volta in volta opportuno. Di ogni riunione di ciascuna Commissione deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ove vengono annotate le presenze e una sintetica descrizione dell'attività svolta. Il relativo Registro è conservato a cura del Segretario della Commissione.

Ogni attività svolta da ciascuna Commissione sarà frutto dell'impulso di tutti i suoi componenti, fermo restando il ruolo di coordinamento organizzativo e scientifico del suo Presidente.

Articolo 4 – Composizione delle Commissioni

4.1 - La partecipazione a ciascuna Commissione è libera, ed aperta a tutti gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso.

4.2 - Ciascuna Commissione si compone di un Presidente, di un Segretario, e di un numero variabile di Componenti Stabili, tutti necessariamente iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso.

Su invito del Presidente, possono partecipare ai lavori della Commissione anche Componenti Esterni, dotati di specifiche competenze, i quali dovranno comunque aderire al presente Regolamento.

4.3 - Il Presidente ed il Segretario di ciascuna Commissione di Studio sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, che delibera sul punto a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La delibera dovrà essere approvata dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso.

4.4 - I Presidenti delle Commissioni, insieme con i Delegati del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, con il Presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso e con i componenti della Commissione Istituzionale per la Formazione Professionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, costituiscono il Comitato di Coordinamento per la Formazione Professionale, che ha lo scopo di coordinare le varie attività formative ai fini di evitare sovrapposizioni temporali negli eventi e di organizzare eventuali collaborazioni in particolari circostanze.

4.5 - I Componenti Stabili vengono ammessi a partecipare alla Commissione previa apposita richiesta, da inviare alla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, corredata da copia del presente Regolamento sottoscritta per accettazione.

Le delibere in ordine alle singole domande vengono adottate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso.

4.6 - Ciascun iscritto potrà essere designato alla carica di Componente Stabile di non più di una Commissione.

Non possono essere ammessi a far parte delle Commissioni, e – qualora già ammessi – sono soggetti a decadenza dalle stesse, gli iscritti che siano stati sottoposti a sanzioni disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine.

Su segnalazione del Presidente della Commissione, possono essere altresì revocati i Componenti Stabili che non abbiano partecipato senza giustificato motivo a due riunioni consecutive della Commissione.

Articolo 5 – Compiti del Presidente della Commissione

5.1 - Il Presidente è responsabile dei lavori della Commissione; allo stesso sono affidati i seguenti compiti:

- coordinamento dell'attività della Commissione ed in particolare assegnazione dei lavori di ricerca dei relativi tempi di esecuzione;
- approvazione e sottoscrizione di tutti i documenti elaborati dalla Commissione;
- introduzione dei corsi e dei convegni organizzati dalla Commissione;
- partecipazione alle riunioni del Comitato di Coordinamento per la Formazione;
- partecipazione a tutte le riunioni della Commissione, di cui lo stesso Presidente definisce l'ordine del giorno;
- formulazione degli inviti a partecipare alle attività della Commissione a Componenti Esterni;
- autorizzazione delle spese di ordinaria gestione della Commissione nei limiti dei fondi ricevuti;
- quantificazione delle spese previste per l'organizzazione dei convegni e dei corsi, ed eventuale richiesta dei necessari fondi integrativi alla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso.

Articolo 6 – Compiti del Segretario della Commissione

6.1 - Il Segretario della Commissione di Studio:

- Cura gli aspetti organizzativi dei corsi e dei convegni;
- Gestisce la cassa della Commissione, conserva la relativa documentazione e trasmette i documenti di spesa (vistati dal Presidente della Commissione) alla segreteria della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, con cadenza trimestrale;
- Riceve le istanze / proposte provenienti dall'esterno in ordine all'attività da svolgere, e provvede alla loro trasmissione al Presidente ed agli altri componenti della Commissione;
- Redige verbale delle riunioni della Commissione e conserva il relativo Registro;
- Affianca ed assiste il Presidente nell'organizzazione delle riunioni della Commissione;
- Mantiene i contatti tra i componenti della Commissione ed aggiorna il Presidente sull'andamento dei lavori di ricerca.

Articolo 7 – Compiti dei Componenti Stabili delle Commissioni

7.1 – I Componenti Stabili delle Commissioni:

- Partecipano alle riunioni delle Commissioni ed ai lavori delle stesse;

- Collaborano all'attività di ricerca svolta dalle Commissioni, in coordinamento con gli altri Componenti;
- Collaborano all'attività di promozione dell'attività di Formazione ed Aggiornamento Professionale, anche con proposte e suggerimenti in merito ai corsi ed ai convegni da proporre ed organizzare.

Articolo 8 – Spese di Funzionamento

8.1 – Le spese di funzionamento di ciascuna Commissione sono a carico della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, che determina il budget annuo di spesa destinato a ciascuna Commissione per l'attività di organizzazione di corsi e convegni, integrabile con successive assegnazioni ovvero con il ricavato delle eventuali iscrizioni agli stessi o di eventuali sponsorizzazioni, e quello per la gestione ordinaria delle attività della Commissione.

Ciascuna Commissione potrà essere dotata di un fondo spese per la gestione ordinaria. Tale fondo sarà gestito dal segretario, e tutte le spese dovranno essere autorizzate dal Presidente della Commissione.

8.2 – Tutte le cariche ricoperte nell'ambito di ciascuna Commissione di Studio sono a titolo gratuito. Nessun compenso di qualsivoglia genere spetta ai componenti delle Commissioni.

Articolo 9 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali

I componenti delle Commissioni, con la sottoscrizione del presente Regolamento, autorizzano il trattamento dei dati personali a norma dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003.